

Raccomandazioni della CPS per l'edizione elettronica di documenti bancari (modello con tre fasi II)

Principi

1. La scansione di informazioni riguarda anche gli atti del procedimento delle autorità preposte al perseguimento penale. La tenuta degli atti del procedimento, la concessione del diritto di esaminare gli atti ai partecipanti al procedimento e la trasmissione di atti ai tribunali avvengono sempre più (anche) in forma elettronica. Al contempo la perquisizione e l'analisi dei dati del procedimento con moderni mezzi informatici forensi, ammesse dal tribunale, sono diventate parte integrante della raccolta delle prove.
2. Quest'evoluzione inevitabile comporta un crescente fabbisogno da parte delle autorità preposte al perseguimento penale di un'edizione anch'essa elettronica dei documenti bancari. Rappresentanti del perseguimento penale, delle banche e dell'Associazione svizzera dei banchieri hanno tenuto colloqui per valutare e consolidare le modalità di un'edizione elettronica di documenti bancari. Per gli istituti bancari l'edizione elettronica di documenti bancari ha carattere facoltativo.
3. L'edizione elettronica degli atti è ragionevole poiché anche le banche elaborano i dati e gestiscono gli incarti in forma prevalentemente elettronica. L'edizione elettronica di documenti bancari è finalizzata al rilevamento proporzionato, mirato, tempestivo, economico e quindi efficiente a tutti gli effetti di informazioni bancarie rilevanti per la raccolta delle prove. Fatta salva i casi in cui l'originale è imprescindibile, gli atti oggetto di edizione devono quindi essere prodotti in forma elettronica e non più su supporto cartaceo.
4. Le presenti raccomandazioni sono un adattamento delle raccomandazioni della Conferenza delle autorità inquirenti Svizzere (CAIS) per l'edizione di documenti bancari (modello con tre fasi) del 27 ottobre 2005 all'ambito dell'edizione elettronica di documenti bancari.
5. Le disposizioni legali consolidano la fiducia necessaria nella gestione comune di dati digitali. Infatti, le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale sono tenute al segreto d'ufficio e al segreto istruttorio e le banche titolari di licenza secondo il diritto svizzero sono tenute al segreto di affari e al segreto bancario.

Prima fase dell'edizione elettronica

6. La prima fase dell'edizione elettronica comprende la documentazione per l'accensione di un conto, che la banca consegna entro 10 giorni feriali bancari dalla ricezione del decreto. In tale fase si verifica se è stata rilevata una relazione bancaria e qual è l'eventuale struttura dei relativi diritti (titolare del conto, avente diritto economico e procure).

Il primo livello può essere combinato con il secondo livello per motivi di efficienza.

Il decreto di edizione delle autorità preposte al perseguimento penale viene emesso su supporto cartaceo (per l'invio per raccomandata).

Seconda fase dell'edizione elettronica

7. Nel caso in cui la banca intrattiene una relazione con il cliente, su richiesta essa fornisce un resoconto standardizzato alle autorità preposte al perseguimento penale pure entro 10 giorni feriali bancari. Il resoconto generato dalle banche dati della Banca comprende una rappresentazione d'insieme delle informazioni necessarie all'esame di base della relazione con il cliente (si veda l'esempio nell'allegato "Estratto di conto e di deposito").

Terza fase dell'edizione elettronica

8. L'esame di base può condurre alla richiesta di consegna delle informazioni dettagliate necessarie alla banca. La banca fornisce le informazioni entro 30 giorni feriali bancari in forma elettronica.

La terza fase e eventuali edizioni successive sono oggetto, di regola, di un invio scritto separato. La possibilità di una edizione successiva deve essere prevista esplicitamente nel decreto di edizione iniziale.

Qualora il quadro fornito dalle informazioni fosse sufficientemente completo da permettere di limitare sin dal principio il decreto di edizione ai giustificativi effettivamente necessari, i tre livelli sono riuniti in un unico livello. In tal caso, si accorda alla banca la disponibilità temporale sufficiente per consegnare le informazioni dettagliate in forma elettronica (30 giorni feriali bancari).

Sicurezza dei dati

9. L'allegato "Condizioni tecniche per l'edizione di documenti bancari elettronici" illustra i requisiti in materia di sicurezza dei dati, rintracciabilità e ammissione delle prove nel processo penale.

Clausola di revisione

10. Le presenti raccomandazioni e la collaborazione con gli istituti bancari sono verificate annualmente dalla direzione della CPS. In caso di problemi nell'applicazione è previsto il colloquio con la banca interessata o l'Associazione svizzera dei banchieri. La direzione della CPS fa rapporto all'assemblea dei delegati.

Entrata in vigore

11. Le presenti raccomandazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Applicazione

12. Gli istituti bancari mirano all'applicazione in cinque mesi dall'entrata in vigore delle raccomandazioni.

Approvata dall'assemblea dei delegati il 20 novembre 2015 a Charmey FR.